



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il nuovo Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale n. 1297, prot. n. 233933 del 1° ottobre 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 del suddetto regolamento il voto viene espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, secondo la disciplina individuata nel decreto di indizione delle elezioni;

VISTI il Decreto rettorale n. 445, prot. n. 108157 del 17 maggio 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti per il biennio 2023-2025 negli organi centrali e il Decreto rettorale n. 481, prot. n. 118343 del 30 maggio 2023 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il medesimo biennio, nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO l'espletamento di una tornata di elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti, per il biennio 2023-2025, negli organi rimasti privi di rappresentanza o che hanno visto eletta una rappresentanza ridotta rispetto a quella spettante;

VISTO il Decreto rettorale n. 1450, prot. n. 312286 del 19 dicembre 2023 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il restante periodo del mandato relativo al biennio 2023-2025, in alcuni Consigli di Dipartimento, Consigli di Corso di studio e Consigli di Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Firenze;

CONSIDERATA la necessità di procedere con il rinnovo dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo per il biennio 2025-2027;

PRESO ATTO della composizione di ciascun Consiglio di Dipartimento, nonché l'apporto, in termini di CFU, dei relativi docenti all'attività didattica dei Corsi di studio attivati nell'anno accademico 2024-2025;

PRESO ATTO della cifra didattica di corso relativa a ciascun Dipartimento e sulla base di questa, individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio,



DECRETA

Art. 1 - Indizione

- 1. Sono indette per **i giorni 14 e 15 maggio 2025** le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consigli di Dipartimento.
- 2. Con successivi decreti emanati dai Presidenti delle Scuole sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, che si svolgeranno anch'esse nei giorni 14 e 15 maggio 2025.
- 3. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è il seguente:

4. Il numero totale dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei singoli Consigli di Dipartimento e il dettaglio relativo al numero di rappresentanti spettante in Consiglio di Dipartimento a ciascun Consiglio di corso di studio, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per le elezioni studentesche, sono specificati nell'allegato A al presente decreto.

La procedura si svolge nei tempi e secondo le modalità specificate nel presente decreto e riepilogate nell'allegato B.

Art. 2- Elettorato attivo e passivo

- 1. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti, entro il giorno precedente a quello in cui si recano a votare, in corso o fuori corso, ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea magistrale, ai Corsi di Dottorato di ricerca, ai corsi di Specializzazione e ai Master di I e di II livello dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2024-2025.
- 2. Ai fini della presente tornata elettorale per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto per l'anno accademico 2024-2025 che ha pagato la prima rate delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.
- 3. Con riferimento agli organi centrali dell'Ateneo sono eleggibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea magistrale, ai Corsi di Dottorato di ricerca e ai corsi di Specializzazione dell'Università degli studi di Firenze alla data di scadenza della



presentazione delle liste e dei candidati. Per la definizione di *studente iscritto per la prima volta non oltre il primo anno fuori corso* si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento per le elezioni studentesche.

4. Per l'elezione nel Consiglio di amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano cittadini italiani o di uno degli stati dell'Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.

Art. 3 – Sistema elettorale

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti; trova, comunque, applicazione l'articolo 5 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 4 – Piattaforma di voto

- 1. La procedura elettorale si svolge mediate voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
- 2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
- 3. L'elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
- 4. L'acceso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.
- 5.Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
- 6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al Termine delle votazioni la Commissione di seggio chiude le votazioni e la Commissione Elettorale Centrale avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente decrittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.



Art. 5 – Requisiti per la presentazione delle liste

- 1. Il Presentatore di lista, all'atto di presentazione della lista, secondo la procedura informatizzata descritta nel successivo art. 6, deve indicare ed inserire:
- a) una sigla o una breve denominazione di non più di cinquanta caratteri nel seguito del testo "sigla" ed eventualmente un logo, atti ad identificare la lista;
- b) l'elenco dei candidati in numero non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso;
- c) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato.
- 2. Ciascuna lista presentata, salvo che non sia costituita da un unico candidato, contiene candidati di entrambi i generi, a pena di inammissibilità.
- 3. Il Presentatore di lista è delegato a ricevere, al proprio indirizzo mail istituzionale, tutte le comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale e a designare i rappresentanti di lista di cui al successivo articolo 8.

Art. 6 – Presentazione delle liste e dei candidati

- 1. Ciascun elettore può presentare una lista, accedendo al servizio di **Presentazione Liste Candidati** della Piattaforma "Eligo" accreditandosi tramite le "Credenziali Uniche di Ateneo".
- 2. Ciascun elettore può presentare una sola lista per ogni Organo per il quale possiede l'elettorato attivo e per essa proporre una serie di candidati secondo quanto previsto dal precedente articolo.
- 3. Ciascun elettore può presentare più liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di organi diversi.
- 4. I presentatori di lista possono essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di più organi.
- 5. Il requisito di cui all'art. 5, comma 1 lett. c) del presente decreto si intende soddisfatto qualora il **candidato acceda alla propria proposta di candidatura e la validi attraverso il sistema elettronico.** La validazione attraverso l'utilizzo delle credenziali personali garantisce la provenienza e l'identità del candidato. Tale validazione comporta anche da parte del candidato la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di "essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati".



L'utilizzo delle proprie credenziali uniche di ateneo, al fine di quanto previsto nel presente articolo ed in ogni altro articolo del presente decreto, nonché per qualsiasi altra finalità è assolutamente personale e non può essere ceduto a nessuno, senza alcuna eccezione.

6. La fase di presentazione delle liste e la validazione delle candidature da parte dei candidati si svolge dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 e fino alle ore 15,00 del 26 marzo 2025. Entro lo stesso termine (ore 15.00 del 26 marzo 2025) i candidati dovranno accettare la candidatura.

Per i Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione di cui al successivo art. 10 commi 5 e 6 del presente decreto, l'accettazione delle candidature si intende soddisfatta al momento stesso della presentazione delle medesime sulla piattaforma di voto; l'inserimento delle candidature comporta anche da parte del candidato la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, in particolare di "essere iscritto al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione dei candidati".

- 7. I candidati inseriti nelle liste suddette devono possedere i requisiti richiesti e risultare regolarmente iscritti <u>alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.</u>
- 8. L'Ufficio elettorale controlla la regolarità formale delle liste, ed effettua verifiche sul possesso dei requisiti dei candidati e, a campione, sull'autenticità delle accettazioni, entro le **ore** 13,00 del 28 marzo 2025, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione elettorale centrale, costituita ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.
- 9. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti vengono esclusi dalle liste e l'ufficio elettorale, sentiti i presentatori delle liste interessate, provvede ad eliminare dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di candidati inferiori al numero minimo.

Art. 7 -Sottoscrizione delle liste

- 1. Ciascuna lista, **pena l'esclusione dall'elezione**, deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari almeno a quello previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
- 2. Gli interessati possono sottoscrivere le liste accedendo tramite le credenziali uniche d'Ateneo per i servizi online alla sezione "Accedi alle Liste" della piattaforma Eligo e inserendo il proprio sostegno sul sistema. Le firme di sostegno alle liste possono essere apposte dalle ore 15,00 del 28 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 10 aprile 2025. Ciascuna sottoscrizione, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma 1 del



presente articolo, deve essere validata dal Presentatore di lista, pena l'esclusione della lista dall'elezione.

I candidati in una lista non possono sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla.

I presentatori delle liste potranno comunicare all'ufficio elettorale entro lo stesso termine l'ordine dei candidati all'interno della lista, che, in assenza della suddetta comunicazione, rimarrà quella presente sulla piattaforma.

- 3. Entro il 17 aprile 2025 l'Ufficio elettorale provvede ad effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste. L'Ufficio elettorale, sentiti i presentatori di lista, provvede ad escludere dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo di cui al citato art. 8, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
- 4. Alle liste ammesse per ogni singolo organo viene automaticamente assegnato un numero d'ordine, stabilito mediante sorteggio effettuato dall'ufficio elettorale; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Art. 8 - Rappresentanti di lista

- 1. I Presentatori di lista possono designare i rispettivi rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale Centrale, la Commissione per la propaganda elettorale e il seggio elettorale. Le designazioni devono essere depositate presso l'Ufficio elettorale dai presentatori di lista entro il quindicesimo giorno antecedente alle elezioni.
- 2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Firenze al momento della designazione. Un candidato non può essere designato quale rappresentante di lista.

Art. 9 – Disposizioni generali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di scuola, nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e nei Consigli di corso di studio trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 16 e 18 del Regolamento per le elezioni studentesche e quelle contenute nei decreti di indizione delle elezioni emanati dai Presidenti delle Scuole di Ateneo.



- 2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 18 del Regolamento per le elezioni studentesche e quelle contenute nei decreti di indizione delle elezioni emanati dai Presidenti delle Scuole di Ateneo.
- 3. I decreti suddetti specificano, in particolare:
- a) il numero dei rappresentanti degli studenti spettanti a ciascun Consiglio di Scuola, di corso di studio e di Scuola di Specializzazione ai sensi degli articoli 4 comma 7, 6 e 7 del Regolamento per le elezioni studentesche;
- b) il numero dei rappresentanti spettanti ai Consigli di corso di studi presso ciascun Consiglio di Dipartimento;
- c) il numero massimo e minimo dei candidati per ogni singola lista per i Consigli delle scuole e dei corsi dei corsi di studio che prevedono la presentazione di liste ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Regolamento per le elezioni studentesche;
- d) il numero minimo di sottoscrizioni per l'ammissione delle liste per i Consigli delle Scuole e dei corsi di studio che prevedono la presentazione di liste ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 10 – Disposizioni particolari per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio

- 1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio sono eletti:
- a) due rappresentanti per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento;
- b) *tre* rappresentanti per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento;
- c) quattro rappresentanti per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento;
- d) sei rappresentanti per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento.
- 2. Per i consigli di corso di studio di cui alla lett. a) e b) le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentante siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli studenti iscritti al corso e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voto.
- 3. Per i consigli di corso di studio di cui alla lett. c) le elezioni si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati



dello stesso corso di studio intende collegarsi. Tale dichiarazione deve riferirsi ad un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentante il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, e che assume la qualificazione di "gruppo". Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento per le elezioni studentesche: la cifra elettorale per i candidati non collegati è pari al totale dei voti conseguiti; per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuto da ciascun candidato collegato. Con riferimento ai gruppi di candidati risultano eletti, nell'ambito dei seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

- 4. Per i consigli di corso di studio di cui alla lettera d) le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti e trova applicazione l'art. 3 del presente decreto. Le liste di candidati contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di inammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.
- 5. La presentazione delle **candidature singole** per i consigli di corso di studio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e per i consigli delle Scuole di specializzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per le elezioni studentesche, può essere effettuata dalle ore **15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025**, secondo la procedura informatizzata prevista dall'art. 6 del presente decreto, come specificata nei decreti di indizione dei presidenti delle Scuole di Ateneo.
- 6. Con riferimento ai consigli di corsi di studio di cui all'art. 3 del presente decreto, per la presentazione delle **candidature collegate**, i candidati devono effettuare le seguenti operazioni: a) presentare preliminarmente la propria candidatura singola, ai sensi del comma precedente, secondo la procedura informatizzata di cui all'art. 6 del presente decreto, **dalle ore 15,00 del 6** marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025;
- b) formalizzare le candidature collegate inviando dalla mail istituzionale di uno dei candidati collegati l'apposito modulo (Allegato C) all'indirizzo mail: <u>ufficio.elettoralestud@unifi.it</u>. Anche tale operazione deve essere effettuata dalle **ore 15,00 del 6 marzo 2025 fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025.**

Art. 11 - Disciplina della propaganda elettorale

1. Con decreto del Rettore è costituita la Commissione per la propaganda elettorale.



- 2. La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, dai Presidenti delle Scuole, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni per gli organi centrali e per i Consigli delle scuole.
- 3. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture dell'Ateneo, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule. L'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale e l'utilizzo delle aule sono disposti a seguito di specifica richiesta da inoltrare alla Commissione per il tramite dell'Ufficio elettorale, alla casella ufficio.elettoralestud@unifi.it.
- 4. Ogni attività di propaganda elettorale è vietata nei giorni di svolgimento delle operazioni.

Art. 12- Modalità di voto

- 1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente decreto.
- 2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere:
- a) un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista prescelta con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali, nei Consigli di scuola e nei consigli di Corso di studio con numero di iscritti pari o superiore a seicento:
- b) un solo voto per il candidato prescelto con riferimento all'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio con numero di iscritti inferiore a seicento e nei consigli di scuole di specializzazione.
- c) un solo voto per uno dei candidati collegati, con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) del presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3 del medesimo decreto.
- 3. Per votare lo studente può collegarsi con le credenziali uniche di Ateneo alla piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web di Ateneo dedicato, nonché trasmesso ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo per la pubblicazione sui loro siti.
- 4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni nei seguenti giorni e nei seguenti orari:
- -14 maggio 2025 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;
- 15 maggio 2025 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
- 5. La sede fisica del seggio telematico viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione del seggio medesimo, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.



Art. 13 – Validità delle votazioni

- 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
- 2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.
- 3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo concorra una sola lista, il quorum del dieci per cento si calcola considerando solo i voti validi riportati dall'unica lista presente.

Art. 14 – Operazioni di scrutinio

- 1. Lo scrutinio avviene mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico di Ateneo. Esso fornisce, per ciascuna elezione, i dati sulla partecipazione e sull'esito del voto in formato non modificabile. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale centrale, la quale si avvale del supporto dell'Ufficio elettorale.
- 2. Per ogni elezione la Commissione procede innanzitutto alla verifica del raggiungimento del quorum di validità di cui all'art. 13 del presente decreto; successivamente procede allo scrutinio dei voti; non procede allo scrutinio per le votazioni per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di votanti di cui all'art. 13, comma 1 del presente decreto.
- 3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali del seggio e quelli della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 15 – Durata in carico degli eletti e surrogazioni

- 1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole.
- 2. Gli eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una solta volta consecutivamente.
- 3. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo quanto prescritto all'art. 18, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con la nomina dei nuovi eletti.



- 4. Con riferimento alla surroga dei rappresentanti eletti nei Consigli di Corso di studio, qualora non sia possibile procedere a sostituzione in mancanza di ulteriori eletti si ricorre alla graduatoria relativa ai rappresentanti nei Consigli delle rispettive Scuole, secondo l'ordine di elezione, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Regolamento per le elezioni studentesche.
- 5. Con riferimento alla surroga dei rappresentanti eletti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, qualora non sia possibile procedere a sostituzione in mancanza di ulteriori eletti, si procede a singole elezioni suppletive indette con decreto del Presidente della Scuola, che ne fissa tempi e modalità, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 16 - Ufficio elettorale e Commissione Elettorale Centrale

- 1. Con decreto rettorale sono costituiti l'Ufficio elettorale e la Commissione elettorale centrale e trova applicazione l'art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche.
- 2. Tutte le comunicazioni all'Ufficio elettorale devono essere trasmessi dagli interessati dalla propria mail istituzionale alla seguente mail fi funzione: ufficio.elettoralestud@unifi.it

Art. 17 - Protezione dati

1. E' fatto divieto a chiunque acceda a dati relativi al presente procedimento, il cui accesso è limitato da credenziali personali di ateneo, di darne diffusione in qualsiasi modalità.

Art. 18 – Responsabile del procedimento e norma di rinvio

- 1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sull'Albo ufficiale dell'Ateneo.
- 2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente Area Affari Generali e Legali dell'Università degli Studi di Firenze.
- 3. Per quant'altro non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio al vigente Regolamento per le elezioni studentesche di cui al D.R. 1297/2024.

Firenze,

La Rettrice (Prof.ssa Alessandra Petrucci)

Visto del Dirigente Competente (Dott. Massimo Benedetti)



ALLEGATO A

numero dei rappresentanti spettanti a ciascun Dipartimento e loro provenienza dai Consigli di Corso di studio. Dati aggiornati al 31 gennaio 2025

1) DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIDA)

totale rappresentanti n. 19, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 9 dal Consiglio di Corso LM c.u. Architettura (B117);
- n. 3 dal Consiglio di Corso L Scienze dell'Architettura (B008);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM Architettura (B076);
- n. 1 dal Consiglio di pianificazione e progettazione per la sostenibilità urbana e territoriale (B269);
- n. 3 dal Consiglio di Corso L Product, interior, communication and eco-social design (B251);
- n. 1 dal Consiglio di Design per l'innovazione sostenibile (B270).

2) DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (BIO)

totale rappresentanti n. 8, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 5 dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche LM Biologia molecolare e applicata LM Biologia dell'ambiente e del comportamento LM (B005-B230-B232);
- n. 3 dal Consiglio dei Corsi L Scienze naturali e LM Scienze della natura e dell'uomo (B033-B093).

3) DIPARTIMENTO DI CHIMICA "Ugo Schiff"

totale rappresentanti n. 17, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 11 dal Consiglio dei Corsi L Chimica e LM Scienze chimiche (B025-B088);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM c.u. Chimica e tecnologia farmaceutiche (B263);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro
- e LM Scienze e materiali per la conservazione e il restauro (B186-B194);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Advanced molecular sciences (B234);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienza dei materiali (B258)
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM c.u. Farmacia (B264).



4) DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA

totale rappresentanti n. 14, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 12 dal Consiglio dei Corsi L Fisica e Astrofisica e LM Scienze fisiche e astrofisiche (B030-B058);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria meccanica L Ingegneria gestionale LM Ingegneria energetica LM Ingegneria meccanica LM Mechanical engineering for sustainabilitY .-LM management engineering (B049-B222-B068-B071 -B248 B271);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Ottica e Optometria (B031).

5) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)

totale rappresentanti n. 8, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

n. 8 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria ambientale – L Ingegneria civile e edile per la sostenibilità – LM Ingegneria civile- LM Ingegneria edile – LM Ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio - LM Geoengineering (B254 -B259 - B062- B063 – B072 -B226).

6) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DINFO)

totale rappresentanti n. 11, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 3 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria informatica LM Ingegneria informatica LM Intelligenza artificiale (B047-B070-B241);
- n. 2 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria meccanica L Ingegneria gestionale LM Ingegneria energetica LM Ingegneria meccanica LM Mechanical engineering for sustainability -LM Management engineering (B049-B222-B068-B071-B248-B271);
- n. 5 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria elettronica LM Ingegneria dei sistemi elettronici LM Robotics, Automation and electrical Engineering (B244 -B245 B274).
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria biomedica LM Ingegneria biomedica (B237-B061).

7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIEF)



totale rappresentanti n. 12, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 9 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria meccanica L Ingegneria gestionale LM Ingegneria energetica LM Ingegneria meccanica LM Mechanical engineering for sustainability -LM Manegement engineering (B049-B222-B068-B071-B248 -B271);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria biomedica LM Ingegneria biomedica (B237-B061);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria ambientale L Ingegneria civile e edile per la sostenibilità LM Ingegneria civile- LM Ingegneria edile LM Ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio LM Geoengineering (B254 -B259 B062- B063 B072 -B226);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria elettronica LM Ingegneria dei sistemi elettronici LM Robotica, Automation and electrical engineering (B244- 245 -B274).

8) DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA (DILEF)

totale rappresentanti n. 11, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 5 dal Consiglio dei Corsi L Filosofia LM Scienze filosofiche LM Logica, filosofia e storia della scienza (B042-B106-B107);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Lettere (B200);
- n. 2 dal Consiglio dei Corsi L Lingue, letterature e studi interculturali LM Lingue e letterature europee e americane (B004-B074);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Filologia moderna (B055).;
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Filologia, Letteratura e storia dell'antichità (B056)

9) DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS)

totale rappresentanti n. 12, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 1 dal Consiglio del Corso L Storia (B040);
- n. 2 dal Consiglio del Corso LM Scienze storiche (B111);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari (B001);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (B027);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi di L Filosofia LM Scienze filosofiche LM Logica, Filosofia, e Storia della Scienza (B042- B106 B107);



- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Storia dell'arte (B115);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Archeologia (B060);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Lingue, letterature e Studi Interculturali LM Lingue e Letterature Europee e Americane (B004-B074);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Lettere (B200);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienze archivistiche e biblioteconomiche (B084).

10) DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA "Ulisse Dini" (DIMAI)

totale rappresentanti n. 13, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 8 dal Consiglio dei Corsi L Matematica e LM Matematica (B036-B077);
- n. 1 dal Consiglio del Corso L Informatica (B032);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi di studio L Ingegneria informatica LM Ingegneria Informatica LM Intelligenza artificiale (B047 -B070 B241);
- n. 3 dal Consiglio dei Consiglio dei Corsi L Ingegneria meccanica L Ingegneria gestionale LM Ingegneria energetica LM Ingegneria meccanica LM Mechanical engineering for sustainability -LM Management engineering (B049-B222-B068-B071-B248 B271).

11) DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA (DMSC)

totale rappresentanti n. 24, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 7 dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e Chirurgia (B240);
- n. 3 dal Consiglio di Corso L Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (B162);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Scienze motorie, sport e salute (B122);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate (B185);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) (B165);
- n. 7 dal Consiglio di Corso LM c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B125);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Biotecnologie (B014);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico) (B174);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche LM Biologia molecolare e applicata
- LM Biologia dell'ambiente e del comportamento (B005-B230-B232);



- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Biotecnologie mediche e farmaceutiche (B121);
 - 12) DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)

totale rappresentanti n. 15, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio:

- n. 3 dal Consiglio di Corso L Scienze e tecniche psicologiche (B018);
- n. 4 dal Consiglio di Corso LM c.u. Farmacia (B264);
- n. 4 dal Consiglio di Corso LM c.u. Chimica e tecnologia farmaceutiche (B263);
- n. 2 dal Consiglio di Corso in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia (B213);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Scienze farmaceutiche applicate controllo qualità (B193):
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e chirurgia (B240).
 - 13) DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE "Mario Serio" (DSBSC)

totale rappresentanti n. 17, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 5 dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e Chirurgia (B240);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) (B176);
- n. 3 dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche LM Biologia molecolare e applicata
- LM Biologia dell'ambiente e del comportamento (B005-B230-B232);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Biotecnologie (B014);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico) (B174);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM c.u. Farmacia (B264);
- n. 1 dal Consiglio di Corso c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B265);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM Biotecnologie mediche e farmaceutiche (B121);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Chimica e tecnologia farmaceutiche 8B263)

14) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DSS)

totale rappresentanti n. 13, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

n. 2 dal Consiglio di Corso L Scienze e tecniche psicologiche (B018);



- n. 3 dal Consiglio di Corso LM in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia (B267);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (B162);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B125);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e Chirurgia (B240);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche LM Biologia molecolare e applicata
- LM Biologia dell'ambiente e del comportamento (B005-B230-B232);
- n. 1 dal Consiglio di Corso di studio LM c.u. farmacia (B264).

15) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA (DST)

totale rappresentanti n. 9, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 7 dal Consiglio dei Corsi L Scienze geologiche e LM Scienze e tecnologie geologiche (B035-B103);
- n. 2 dal Consiglio dei Corsi L Scienze naturali e LM Scienze della natura e dell'uomo (B033-B093).

16) DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DSG)

totale rappresentanti n. 16, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 8 dal Consiglio di Corso LM c.u. Giurisprudenza (1170);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Scienze dei servizi giuridici (B006);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Giurisprudenza italo-tedesca (B218);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM c.u. Giurisprudenza italiana e francese (B250);
- n. 3 dal Consiglio di Corso L Scienze giuridiche della sicurezza (B224);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Diritto per la sostenibilità e la sicurezza (B256).

17) DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI)

totale rappresentanti n. 18, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 5 dal Consiglio di Corso L Economia e commercio (B034);
- n. 5 dal Consiglio di Corso L Economia aziendale (B009);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienze dell'economia (B089);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Governo e direzione d'impresa (B105);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Accounting, auditing e controllo (B249);



- n. 2 dal Consiglio di Corso LM Economics and development Economia politica e sviluppo economico (B214);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Sviluppo sostenibile, cooperazione e gestione dei conflitti (B243);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Finance and risk management finanza e gestione del rischio (B203);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Sustainable business for societal challenges (B247).

18) DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS)

totale rappresentanti n. 10, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 5 dal Consiglio di Corso L Scienze politiche (B037);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Sociologia e sfide globali (B238);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Relazioni internazionali e studi europei (B087);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Strategie della comunicazione pubblica e politica (B206);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi di studio di L Filosofia LM Scienze filosofiche LM Logica, Filosofia e Storia della Scienza (B042 B106 -B107);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Politica, istituzioni e mercato (B223).

19) DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. Parenti" (DISIA)

totale rappresentanti n. 10, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 2 dal Consiglio di Corso L Statistica (B039);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM Statistica e data science (B236);
- n. 1 dal Consiglio del Corso L Informatica (B032);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Economia aziendale (B009);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Economia e commercio (B034);
- n. 1 dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria informatica LM Ingegneria informatica . Intelligenza artificiale LM (B047-B070-B241);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Design of sustainable tourism systems progettazione dei sistemi turistici (B205);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Data science, calcolo scientifico & intelligenza artificiale (B257).
 - 20) DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA,



LETTERATURE E PSICOLOGIA (FORLILPSI)

totale rappresentanti n. 14, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 8 dal Consiglio dei Corsi L Lingue, letterature e studi interculturali LM Lingue e letterature europee e americane (B004-B074);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Scienze e tecniche psicologiche (B018);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa (B262);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM c.u. Scienze della formazione primaria (B198);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (B266);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Scienze dell'educazione e della formazione (B219);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienze pedagogiche e management della formazione per lo sviluppo sostenibile (B260);

21) DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI)

totale rappresentanti n. 18, provenienti dai seguenti Consigli di Corso di studio:

- n. 2 dal Consiglio di Corso L Scienze forestali e ambientali (B019);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Scienze agrarie (B020);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Viticoltura ed enologia (B022);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Tecnologie alimentari (B024);
- n. 3 dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie agrarie (B098);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie dei sistemi forestali (B102);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie alimentari (B188);
- n. 1 dal Consiglio di Corso L Scienze faunistiche (B191);
- n. 2 dal Consiglio di Corso LM Natural resources management for tropical rural development (B216);
- n. 1 dal Consiglio di Corso LM Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile (B225);
- n. 2 dal Consiglio di Corso L Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio (B235).



ALLEGATO B

Riepilogo delle fasi della procedura elettorale.

- Presentazione delle liste e accettazione delle candidature per gli Organi centrali, per i Consigli delle Scuole e per i Corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a 600: dalle ore 15,00 del 6 marzo 2025 e fino alle ore 15,00 del 26 marzo 2025;
- **Presentazione delle candidature singole** per i Consigli di corso di studio con numero di iscritti inferiore a 600 e per i Consigli delle Scuole di specializzazione e presentazione delle **candidature collegate** per i Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a 200 e inferiore a 600: dalle ore 15:00 del 6 marzo 2025 e fino alle ore 15,00 del 7 aprile 2025;
- Controllo regolarità formale delle liste e delle candidature: <u>a cura dell'Ufficio Elettorale entro le ore 13,00 del 28 marzo 2025;</u>
- Sottoscrizione/sostegno delle liste: dalle ore 15,00 del 28 marzo 2025 alle ore 15,00 del 10 aprile 2025;
- Verifiche a campione circa regolarità candidature singole e collegate e dell'autenticità delle sottoscrizioni: a cura dell'Ufficio Elettorale entro il 17 aprile 2025.
- Votazioni: Mercoledì 14 maggio 2025 dalle ore 9,00 alle ore 18,00; Giovedì 15 maggio 2025 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.



ALLEGATO C

ELEZIONI STUDENTESCHE 2025

<u>Presentazione candidature collegate ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche</u>

Il/le sottoscritti/e:

1. cognome	_	e
nome	nato/a	a
		il
matricola	iscritto/a per l'anno accademic	o
2024/2025 all'Università degli Studi di Firenze, al C	Corso di Laurea triennale / Corso di Laure	a
Magistrale di		
2.cognome		e
nome_	nato/a	a
	i	il
matricola	iscritto/a per l'anno accademic	0
2024/2025 all'Università degli Studi di Firenze, al C	Corso di Laurea triennale / Corso di Laure	a
Magistrale di		
3.cognome		e
nome	nato/a	a
	:	:1



matricola	iscritto/a per l'anno accademic		
2024/2025 all'Università degli Studi di Firenze, al Co	orso di Laurea triennale / Corso di Laurea		
Magistrale di			
4			
DICHIARANO	0		
di presentare le proprie candidature collegate ai sensi d	lell'art. 6, comma 3 del Regolamento pe		
le elezioni studentesche, per l'incarico di rappresentant studio Di			
di essere consapevoli che il numero massimo di car rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di rappresentante il corso medesimo nei Consigli di Dipar	i studio e dei rappresentanti destinati a		
che le candidature collegate sono identificat denominazione/motto "	te univocamente con la seguente		
assumendo, in ogni caso, la qualificazione di "Gruppo"	,1,		
di avere preso visione del Regolamento per le elezion	i studentesche e in particolare di quanto		
previsto all'art.18, impegnandosi, qualora eletto, a con	nunicare tempestivamente alla Rettrice		
al Presidente della Scuola di	ogn		
circostanza che comporti la cessazione della carica.			
Firenze,			
Firme di tutti i candidati collegati:			
1			

¹ Da compilare soltanto nel caso in cui i candidati collegati intendano indicare una denominazione che identifichi univocamente il collegamento; in caso contrario il gruppo avrà una identificazione numerica d'ufficio.



2			
3			
١			

N.B. Il presente modulo, sottoscritto in originale, deve essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto, in formato pdf, all'indirizzo email <u>ufficio.elettoralestud@unifi.it</u> unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento di tutti i candidati.